DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 7

Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28

Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. - 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. 2. Chi essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11 non provveda alla stipula della prevista convenzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera gli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.".

Versione in vigore dal 18 luglio 1996, non più in vigore dal 16 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377
Capo	III — Disposizioni sugli istituti zooprofilattici sperimentali e altre disposizioni in materia veterinaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita/art-7-integrazione-del-decreto-legislativo-30-gennaio-1993-n-28/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it